

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 19 agosto 2011 n. 2.150: concessione di derivazione d'acqua con prelievo da un laghetto di cava in Comune di Cossato, per uso Produzione di Beni e Servizi (raffreddamento) e Civile (antincendio), assentita al Sig. Marco Pellerei. Pratica n. 338BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 2 e 22 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Marco Pellerei la concessione per poter estrarre una portata massima istantanea di litri/sec. 45 ed un volume massimo annuo di metri cubi 140.000, cui corrisponde una portata media annua di litri/sec. 4,43 d'acqua sotterranea, affiorante naturalmente in un piccolo bacino artificiale di cava esistente in frazione Spolina del Comune di Cossato, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento) ed in misura non apprezzabile civile (antincendio), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15, successivi continui e decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.234 di Rep. del 07 luglio 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis) La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni od intrusioni casuali. L'emungimento dell'acqua dal bacino artificiale non dovrà interferire con pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)

Biella, 12 marzo 2012

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi